



Assessorato Regionale della Salute  
Dipartimento Regionale per la Pianificazione strategica  
Servizio 1 "Personale del S.S.R - Dipendente e Convenzionato"

Prot./Servizio1/ n. 0038451

Palermo, 16 MAR 2019

Oggetto: Art. 1, commi 537 e 538, della legge n. 145/2018. Elenchi speciali.

*Publicare  
nel sito su questo  
di via  
15/5/19*

Ai Legali Rappresentanti  
Aziende Sanitarie Provinciali,  
Aziende Ospedaliere,  
Aziende Ospedaliere Universitarie,  
ARNAS e IRCCS Bonino Pulejo  
LORO SEDI

Com'è noto il comma 537 della legge n. 145/2018 stabilisce che "Al fine di garantire la continuità e la funzionalità dei servizi sanitari nonché di conseguire risparmi di spesa, all'articolo 4 della legge 26 febbraio 1999, n. 42, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: « 4-bis. Ferma restando la possibilità di avvalersi delle procedure per il riconoscimento dell'equivalenza dei titoli del pregresso ordinamento alle lauree delle professioni sanitarie di cui alla legge 1° febbraio 2006, n. 43, coloro che svolgono o abbiano svolto un'attività professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo, per un periodo minimo di trentasei mesi, anche non continuativi, negli ultimi dieci anni, possono continuare a svolgere le attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di riferimento, purché si iscrivano, entro il 31 dicembre 2019, negli elenchi speciali ad esaurimento istituiti presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione »".

Il successivo comma 538 stabilisce che "entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute sono istituiti gli elenchi speciali i cui al comma 4-bis dell'articolo 4 della legge 26 febbraio 1999, n. 42, introdotto dal comma 37 del presente articolo".

Premesso quanto sopra, con nota prot. DGPROF 0018043-P-29/03/2019, in copia allegata, il Ministero della Salute porta a conoscenza che è in corso di definizione il decreto istitutivo degli elenchi speciali, ai sensi del sopra citato art. 1, commi 537 e 538, della legge n. 145/2018, con il quale saranno individuati le modalità e i criteri ai fini dell'iscrizione negli stessi da parte di operatori sanitari interessati.

Il Dirigente del Servizio  
Dr.ssa Antonella Di Stefano

Il Dirigente Generale  
Ing. Mario La Rocca



# Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE E  
DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE  
UFFICIO V - Disciplina delle professioni sanitarie

24814  
APR 2019

Agli Assessorati alla Salute delle Regioni  
e delle Province autonome

LORO SEDI

E, p.c. Al Coordinamento tecnico della Commissione  
Salute della Conferenza delle Regioni

c.a. dott. Danilo Bono

[commissione.salute@cert.regione.piemonte.it](mailto:commissione.salute@cert.regione.piemonte.it)

N

Resposta al Foglio del

N

Ministero della Salute

DGPROF

0018043-P-29/03/2019



328462979

**Oggetto:** Art. 1, commi 537 e 538, della legge n. 145 del 2018 - Elenchi speciali.

Si ritiene opportuno informare che, anche a seguito degli incontri svoltisi presso questo Ministero con le Regioni e le Associazioni rappresentative delle professioni sanitarie, è in corso di definizione il decreto istitutivo degli elenchi speciali, ai sensi dell'articolo 1, commi 537 e 538, della legge n. 145 del 2018, con il quale sono individuati le modalità e i criteri ai fini dell'iscrizione negli stessi da parte degli operatori sanitari interessati.

Confidando in una rapida adozione del provvedimento che, in coerenza con le norme di riferimento, farà chiarezza sulle posizioni dei professionisti e degli operatori interessati, si chiede di voler portare a conoscenza di tutte le strutture sanitarie pubbliche e private quanto sopra rappresentato, anche al fine di valutare l'opportunità di adottare provvedimenti che, incidendo su specifiche posizioni personali, potrebbero non trovare corrispondenza nel decreto ora richiamato.

Con l'occasione si rappresenta che si è avuta notizia che continuano ad essere attivati in ambito regionale corsi di formazione per massofisioterapisti.

Si invita, pertanto, a voler verificare quanto sopra, considerato che il comma 542 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018 ha abrogato l'articolo 1 della legge 19 maggio 1971 n. 403 e che pertanto a decorrere dal 1° gennaio 2019 non possono essere attivati nuovi corsi regionali per la formazione di tale figura professionale.

IL DIRETTORE GENERALE  
(Dott.ssa Rossana Ugenti)